	COMUNE DI SEDRIANO MILANO	Sigla	Numero	Data
		C.C.	77	28/07/2022
		Reg. Del		

ORIGINALE

OGGETTO:

MODIFICA STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI DI SEDRIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica - ordinaria di prima convocazione

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventotto** del mese di **luglio**, alle ore **20.30**, presso la Sala "Mario Costa" - Piazza del Seminatore - .

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Re Dott. Marco	SINDACO	Presente
Saracchi Laura	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Pisano Ing. Giuseppe Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Rigo Enrico	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Bariatti Alessandro	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Garofalo Annamaria	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Caon Mariaelena	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Origi Barbara	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Bagini Alessio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Correnti Roberto	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Crivellaro Prof.ssa Anna Lisa	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Bandera Tiziano	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Barini Donatella	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Filistad Elisabetta	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Celeste Prof. Alfredo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Ceccarelli Valentina	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Marazzini Massimiliana	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Totale Presenti	13	Totale Assenti
		4

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA **Della Monica Tiziana** che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Sig. Saracchi Laura - Presidente del Consiglio** - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

MODIFICA STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI DI SEDRIANO

Il Presidente facente funzioni introduce il punto n. 11 all'ordine del giorno e passa la parola al Sindaco per illustrare l'argomento.

Chiede la parola il Consigliere Celeste e domanda di fare un'eccezione di pregiudizialità e di non discutere né votare il punto per le ragioni che esprime in seguito. Anticipa che farà ricorso sicuramente perché nel testo della delibera si citano gli articoli 37 - 38 e 40 del vigente statuto comunale disciplinanti rispettivamente la modalità di gestione di servizi pubblici comunali, la nomina degli amministratori e l'azienda speciale e precisa che l'articolo 37 effettivamente si riferisce alle modalità di gestione servizi pubblici mentre gli articoli 38 e 40 non trattano della nomina degli amministratori e dell'azienda speciale quindi è un falso conclamato.

Prosegue affermando che ciò che compromette la legittimità delle delibera è quanto riguarda l'articolo 114 del Tuel perché premette che nella delibera viene confermata l'azienda come ente strumentale del Comune di Sedriano, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, stabilendo come organi dell'azienda e dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore al quale compete la responsabilità gestionale, la modalità di nomina e revoca degli amministratori ma ciò va in contrasto con quanto si vuole approvare e cioè la figura dell'amministratore unico quindi in violazione palese dell'articolo 114 del Decreto 267/2000. La modifica dello statuto dell'Azienda speciale farmacie Comunali si pone in contrasto assolutamente palese con l'articolo 114 del TUEL; per questi motivi chiede con l'eccezione di pregiudizialità che non venga messo in discussione il punto perché palesemente illegittimo e la discussione e l'eventuale approvazione può ravvisare alcuni profili di responsabilità contabile e anche di tipo amministrativo.

Il sindaco replica che non si è in presenza di illegalità e vi può essere la figura l'amministratore unico; ci sono tante aziende come l'azienda farmaceutica di Sedriano che stanno passando ad un amministratore unico; i funzionari hanno fatto tutti gli approfondimenti del caso.

I consiglieri di minoranza Barini, Celeste e Marazzini abbandonano l'aula.

I presenti sono nr. 10

Il sindaco illustra l'argomento affermando che in questo contesto la farmacia entra in una fase diversa: fino ad ora si è cercato di valorizzarla per i tamponi e per le iniziative fatte col protocollo Figliuolo ma ora si prospetta un'azienda che ha possibilità di essere valorizzata ulteriormente e si passa all'amministratore unico con l'idea di una fase più tecnica che condurrà alla gara di concessione e poi l'azienda sarà messa in liquidazione e ci sarà quindi la figura del liquidatore; questo è il provvedimento che ci consente di iniziare la fase della concessione perché vi sarà una figura che ha un profilo tecnico e non un profilo politico o volontaristico.

Esaurita la discussione, il cui verbale è costituito dalla registrazione depositata agli atti presso la Segreteria del Comune, si passa quindi alla dichiarazione di voto:

Capogruppo di maggioranza Lista Marco Re – Vince Sedriano, consigliere Bariatti: favorevoli

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- gli artt. 113 bis e 114 del decreto leg.vo 18/08/2000 n. 267;

- l'art. 42 comma secondo lett. a) del decreto leg.vo 18/08/2000 n. 267 che demanda, tra l'altro, al Consiglio comunale la competenza all'approvazione degli statuti delle aziende speciali;
- la L. 2 aprile 1968, n. 475, Norme concernenti il servizio farmaceutico, per la parte mantenuta in vigore dal D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179;
- l'art. 4, comma 34 del D.L. 13-8-2011 n. 138, come modificato dal D.L. 24-1-2012 n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27;
- gli artt. 37, 38 e 40 del vigente statuto comunale, disciplinanti rispettivamente le modalità di gestione dei servizi pubblici comunali, la nomina degli amministratori e l'azienda speciale;
- il titolo II, capo I ed il titolo III, capo V del Dpr n. 902/1986 (regolamento delle aziende speciali di servizi degli enti locali), in relazione agli artt. 50 e 234 D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 2328 del codice civile, come modificato dal D.Lgs. 17/1/2003 n. 6 e dal D.Lgs. 6/2/2004 n. 37 e s.m.i., che prevede l'indicazione del Comune di ubicazione della sede, senza la necessità di specificare l'indirizzo esatto;

PREMESSO che:

- Con delibera di Consiglio Comunale nr. 205 del 1 ottobre 1984 veniva istituita l'Azienda Farmaceutica Municipalizzata ai fini della gestione della sede farmaceutica n. 2 di Sedriano;
- Con successivo atto n. 206 del 3 ottobre 1984 veniva approvato il regolamento disciplinante l'esercizio, il funzionamento e la gestione dell'Azienda, adeguato poi alle norme del DPR 4 ottobre 1986 n. 902;
- Con delibera di Consiglio Comunale nr. 60 del 29 novembre 1995 l'Azienda Municipalizzata veniva trasformata, in ossequio all'art. 4 comma 3 del DL 26/1995 convertito con modificazioni nella Legge 29 marzo 1995 n. 95, in Azienda Speciale ex art. 23 Legge 142/1990 ora art. 114 TUEL, con approvazione del relativo statuto;
- L'Azienda è Ente strumentale del Comune di Sedriano, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

CONSIDERATO che, a fronte della richiamata base normativa e di una diffusa prassi, si ritiene utile apportare modifiche allo statuto finalizzate ad una semplificazione degli organi dell'Azienda speciale, con la previsione di un amministratore in sostituzione del consiglio di amministrazione finora previsto dallo statuto;

VISTO lo schema di statuto allegato, che recepisce le modifiche conseguenti;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso in ottemperanza agli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

Accertato che all'atto della votazione sono presenti in aula il Sindaco e n. 9 Assessori;

A seguito di apposita votazione, espressa in forma palese, il cui esito viene proclamato dal Presidente nei termini che seguono:

- presenti n. 10;
- astenuti n. 0;
- votanti n. 10;
- favorevoli n. 10;
- contrari n. 0;

DELIBERA

- 1) Di modificare lo Statuto dell'Azienda speciale Farmacie Comunali di Sedriano come da schema allegato introducendo la figura dell'Amministratore Unico in luogo del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Di trasmettere la presente deliberazione al Direttore dell'Azienda Speciale nonché al Revisore Unico della medesima Azienda.

Infine, in relazione all'urgenza, con votazione:

- presenti n. 10;
- astenuti n. 0;
- votanti n. 10;
- favorevoli n. 10;
- contrari n. 0;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

**STATUTO
DELL'AZIENDA
SPECIALE
FARMACIE
COMUNALI DI
SEDRIANO (MI)**

TITOLO I - NATURA - SCOPI - SEDE – ORGANI

Art. 1.- *Natura*

- 1) E' istituita l'Azienda Speciale Farmacie Comunali di Sedriano, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 art. 114.
- 2) L'Azienda è Ente strumentale del Comune di Sedriano, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
- 3) Il Comune nell'assicurare l'autonomia imprenditoriale, determina comunque gli indirizzi generali, controlla i risultati, esercita la vigilanza, conferisce il capitale di dotazione.

Art. 2.- *Scopi*

- 1) L'Azienda ha per oggetto la gestione ed esercizio delle Farmacie Comunali, di cui il Comune è titolare nel limite consentito dalla legislazione.
- 2) In particolare provvede anche:
 - a) alla distribuzione intermedia dei prodotti alle farmacie pubbliche, privati ed alle A.S.L.;
 - b) alla dispensazione ed alla distribuzione delle specialità medicinali e dei preparati galenici, officinali e magistrali;
 - c) alla vendita al pubblico di parafarmaci, prodotti dietetici, prodotti omeopatici, di erboristeria e prodotti per l'infanzia, nonché quelli per l'igiene personale;
 - d) alla fornitura di materiali di medicazione, presidi medico-chirurgici, reattivi e diagnostici;
 - e) alla vendita di medicinali e parafarmaci agli Enti, Associazioni ed Istituti che ne facciano richiesta;
 - f) alla provvista di prodotti farmaceutici agli uffici comunali ed alle istituzioni Amministrative del Comune;
 - g) provvede nell'ambito dell'esercizio farmaceutico e nei limiti, di cui alla legislazione in vigore, all'esercizio delle attività varie (cure estetiche, operazioni paramediche, ecc.) con la più assoluta garanzia sulla qualità.

Nell'ambito dell'attività, l'Azienda può assumere iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore sanitario.

L'Azienda opera e promuove inoltre iniziative ed attività nel campo dell'educazione e prevenzione sanitaria.

Si prefigge anche lo scopo di assolvere ad una funzione calmieratrice, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, per quanto concerne la vendita dei prodotti farmaceutici e le prestazioni paramediche.

L'Azienda può compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzie, nonché assumere, per il raggiungimento di fini complementari o strumentali allo scopo istituzionale, partecipazioni in Enti, Associazioni, Consorzi, Società a capitale pubblico o misto e svolgere in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile ai fini sociali.

Art. 3.- *Sede ed ambito territoriale.*

L'Azienda ha sede legale in Sedriano (MI) all'indirizzo risultante presso il competente registro delle Imprese.

L'Azienda opera, di regola, nel territorio del Comune, ma può al fine di soddisfare esigenze riconducibili alla comunità locale o per il perseguimento delle finalità imprenditoriali previste nel piano-programma, svolgere la propria attività anche al di fuori del detto territorio.

L'Azienda può inoltre, su autorizzazione del Comune e previa stipulazione di apposita convenzione, svolgere i servizi ad essa affidati in altri Comuni.

Art. 4.- *Organi*

Sono organi dell'Azienda:

- a) L'Amministratore Unico
- b) Il Direttore;
- c) Il Revisore dei Conti;

All'Amministratore Unico spettano l'attività di programmazione e controllo, nonché di indirizzo gestionale ed amministrativo.

All'Amministratore Unico spettano la rappresentanza legale dell'Azienda la vigilanza generale sulla gestione, ed il raccordo tra i rappresentanti delle istituzioni, il Consiglio di Amministrazione e la direzione.

Al Direttore spettano la rappresentanza legale dell'Azienda, la conduzione e la responsabilità della gestione.

Al Revisore unico spetta la revisione dei bilanci, la vigilanza sulla regolarità contabile e della gestione economico-finanziaria.

TITOLO II – L'AMMINISTRATORE UNICO

Art. 5 – *Nomina, durata dell'incarico, decadenza e revoca.*

1. L'amministratore unico è scelto, mediante procedura che garantisca i requisiti di imparzialità e trasparenza, tra persone particolarmente qualificate nel campo del management aziendale o delle tecnologie produttive, nominato in conformità alle previsioni dello Statuto comunale e agli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e non deve trovarsi in nessuna condizione ostativa prevista dalla normativa vigente in materia

di ineleggibilità ed incompatibilità.

2. L'amministratore unico resta in carica per cinque anni in corrispondenza comunque del mandato del Sindaco e comunque, per l'ordinaria amministrazione, resta in carica fino all'insediamento del suo successore. Può essere riconfermato per una durata massima complessiva dell'incarico pari a dieci anni. L'amministratore unico è nominato entro 45 giorni dalla data di insediamento del Sindaco.

3. L'amministratore unico decade per sopravvenute cause di ineleggibilità o incompatibilità.

La causa deve essere rilevata e comunicata dallo stesso amministratore unico entro 7 (sette) giorni da quando si è manifestata. La causa di decadenza può essere rilevata anche dal Sindaco o dai competenti responsabili delle strutture comunali; in questo caso il Sindaco comunica in forma scritta la causa di decadenza per consentire all'amministratore unico di inviare eventuali controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni.

4. Nei casi in cui il Sindaco abbia motivo di ritenere che l'Amministratore unico non ottemperi a disposti di legge e/o di Statuto, ovvero pregiudichi gli interessi dell'Azienda, può provvedere alla sua convocazione perché possa rispondere in merito.

5. Il Sindaco può revocare l'incarico in caso di violazione di legge, di grave inerzia o inadempienza o per l'assunzione di atti in violazione degli indirizzi del Comune o che possano pregiudicare l'integrità del patrimonio dell'Azienda. In particolare è causa di revoca la mancata adozione degli atti fondamentali.

6. In caso di revoca dell'Amministratore unico, in caso di decesso, il Sindaco può nominare d'urgenza un amministratore temporaneo per l'ordinaria amministrazione, sino alla conclusione della procedura di nomina del nuovo amministratore.

Art. 6 – Responsabilità, poteri e compiti

1. L'Amministratore unico è l'autorità amministrativa massima dell'azienda che agisce nel rispetto delle finalità e degli indirizzi determinati dal Consiglio comunale, per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, attraverso funzioni di programmazione, consultazione e controllo delle attività aziendali e relative fasi operative; esercita i più ampi poteri, che non siano per legge, statuto e regolamenti riservati al Direttore, riguardanti l'amministrazione attiva sia ordinaria che straordinaria dell'Azienda.

2. All'amministratore unico è attribuita la legale rappresentanza dell'Azienda.

3. L'amministratore unico ha la responsabilità di:

- a. assicurare l'attuazione degli indirizzi degli organi comunali competenti;
- b. vigilare sulla gestione e sul rispetto delle norme che regolano l'attività dell'Azienda ed in particolare:
 - i. assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

- ii. assicurare che l'attività contrattuale sia svolta nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di affidamenti e contratti pubblici;
- iii. assicurare che il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi sia svolto nel rispetto dei principi che disciplinano il pubblico impiego;
- iv. assicurare la riservatezza e la tutela dei dati personali ai sensi delle norme comunitarie e nazionali vigenti;
- v. assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasparenza e anticorruzione;
- vi. assicurare il diritto di accesso agli atti;
- vii. riferire tempestivamente al Comune di fatti o circostanze che possano richiedere la revisione degli indirizzi o interventi straordinari a salvaguardia dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale dell'Azienda.
- viii. approvare e sottoscrivere le deliberazioni di sua competenza.

4. L'Amministratore unico:

- a) adotta gli atti fondamentali dell'Azienda da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- b) sottoscrive il contratto di servizio concordato con il Comune;
- c) approva la carta dei servizi;
- d) aderisce alle organizzazioni nazionali e territoriali di categoria;
- e) approva con propria deliberazione i regolamenti interni dell'Azienda e in generale tutti gli atti ordinamentali;
- f) approva con propria deliberazione gli atti fondamentali di programmazione organizzazione e gestione del personale ed in particolare approva: la dotazione organica, i criteri generali di organizzazione del lavoro, il piano delle assunzioni;
- g) sottoscrive gli accordi per l'erogazione del salario accessorio del Direttore e del personale,
- h) approva il bando e nomina la commissione per la selezione del Direttore;
- i) attribuisce l'incarico di Direttore e sottoscrive il relativo contratto;
- j) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti del Direttore;
- k) revoca l'incarico di Direttore nel rispetto delle norme di legge e dei contratti di lavoro;
- l) approva gli schemi dei contratti e dei capitolati relativi alle forniture di beni e servizi al di sopra di un limite minimo che dovrà essere stabilito dallo stesso amministratore con proprio atto;
- m) può delegare al Direttore, in modo reale ed opponibile, la legale o la co-legale rappresentanza con firma congiunta per alcuni atti, sulla base di indirizzi preventivamente approvati con deliberazione;
- n) approva i progetti di lavori e gli schemi dei contratti e dei capitolati relativi;
- o) approva le tariffe, i prezzi, i corrispettivi o i contributi, nei limiti delle previsioni delle normative vigenti e degli indirizzi del Comune;
- p) approva il ricorso a forme di indebitamento per far fronte a spese di investimento approvate negli atti fondamentali ed entro i limiti degli indirizzi approvati dal Comune;
- q) approva il ricorso al credito e a forme di finanziamento, anche a breve termine;
- r) dispone l'utilizzo dei fondi di riserva e propone la destinazione dell'eventuale utile d'esercizio;
- s) approva protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati e la partecipazione in

enti, associazioni, consorzi e società nei limiti degli indirizzi del Comune;
t) approva gli atti per stare in giudizio e gli atti transattivi;

5. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione con il Comune, l'amministratore unico:

- a) predispone le proposte di modifica dello Statuto dell'Azienda;
- b) trasmette al Sindaco, entro 15 giorni dall'approvazione, i regolamenti interni
- c) dell'Azienda;
- d) riferisce al Sindaco, con periodicità almeno trimestrale, sull'andamento dei programmi e sui risultati della gestione;
- e) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità;
- f) verifica che le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza siano conformi a quanto previsto dal presente Statuto, da quello comunale e dai regolamenti conseguenti;

6. L'amministratore unico non può assumere provvedimenti rispetto ai quali abbia un interesse personale, o che coinvolgano parenti, il coniuge o gli affini entro il quarto grado.

Art. 7 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Amministratore unico sono immediatamente esecutive, ad eccezione degli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale.

Art. 8 – Indennità di carica e rimborso spese

1. Il Consiglio comunale può deliberare il riconoscimento all'amministratore unico di un'indennità di carica, nei limiti stabiliti dalla legge, che potrà essere correlata ai risultati economici annuali dell'Azienda.
2. Qualora il consiglio comunale non deliberi il riconoscimento di un'indennità di carica, la Giunta comunale può autorizzare il riconoscimento di un rimborso spese.
3. Il rimborso spese non è cumulabile con l'indennità di carica.
4. L'indennità di carica o il rimborso spese sono posti a carico del bilancio dell'Azienda

TITOLO III°

Art. 9 - Personale e Direttore d'Azienda.

La tabella numerica del personale d'Azienda è quella allegata al Bilancio di Previsione annuale.

Il trattamento giuridico ed economico del Personale dell'Azienda è quello che risulta dalle disposizioni di legge e dal contratto collettivo di lavoro di categoria.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle leggi in materia del personale.

Il Direttore dell'unica Farmacia è anche Direttore d'Azienda.

Le modalità, i procedimenti e requisiti per l'assunzione del personale devono essere disciplinati, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale e aziendale di lavoro.

Ai concorsi pubblici ed alle selezioni provvede una commissione giudicatrice composta da esperti, interni od esterni dell'Azienda, con esclusione, in ogni caso dei membri del Consiglio Comunale, ~~del~~ dell'Amministratore Unico e del Collegio dei Revisori.

La nomina dei componenti le commissioni è fatta dall'Amministratore Unico.

Allo svolgimento delle operazioni concorsuali si provvede con l'applicazione delle norme dei concorsi pubblici.

Art. 10 - Direttore d'Azienda.

La direzione dell'azienda, posta la strutturazione aziendale per la gestione di un'unica farmacia, è affidata al direttore di farmacia nominato a seguito di concorso pubblico secondo quanto disposto all'art. 9 del presente Statuto

Il Direttore, in via eccezionale, può essere nominato per chiamata con provvedimento dell'Amministratore Unico con contratto privatistico, a' termini della legge 267/2000.

In tal caso il Direttore d'Azienda dura in carica per il periodo di 3 anni fissato dalla legge e può essere riconfermato.

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato di nomina, l'Amministratore Unico delibera circa la cessazione o la conferma in carica del Direttore.

La deliberazione di mancata conferma deve essere motivata ed immediatamente comunicata all'interessato.

Il licenziamento del Direttore d'Azienda, nel corso del mandato o nomina, non può aver luogo se non per giustificata causa riguardante:

- * l'inosservanza delle disposizioni di Statuto;
- * l'inosservanza degli atti fondamentali;
- * l'inosservanza delle norme ed alla deontologia professionale;
- * l'inosservanza delle disposizioni;
- * l'adozione di atti e provvedimenti di contrasto con la funzionalità dell'Azienda e che portino danno economico o morale alla stessa.

I motivi del licenziamento dovranno, a cura dell'Amministratore Unico, essere contestati al Direttore dell'Azienda per iscritto, con invito a presentare, sempre per iscritto, entro 15 giorni, le sue difese.

Nel provvedimento i motivi del licenziamento devono essere esplicitamente constatati e documentati.

Art. 11 - Sostituto del Direttore d'Azienda e facente funzioni.

In casi di impedimento o assenza del Direttore dell'Azienda, o in via di sua vacanza temporanea, la funzione è affidata dall'Amministratore Unico, al farmacista collaboratore dell'Azienda od

anche a professionista esterno in possesso dei requisiti al posto.

Al farmacista interno facente funzioni, sarà attribuito il maggior trattamento economico per il posto coperto.

Art. 12 - Attribuzioni del Direttore.

Il Direttore d'Azienda:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Azienda
- b) esegue le deliberazioni dell'Amministratore Unico
- c) formula proposte all'Amministratore Unico nelle materie di cui all'art. 6.
- d) sottopone all'Amministratore Unico lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
- e) rappresenta l'Azienda in giudizio, con l'autorizzazione dell'Amministratore Unico quando la lite non riguarda la riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'Azienda stessa;
- f) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente regolamento e dall'Amministratore Unico.

Per l'esplicazione delle attribuzioni di cui al presente articolo il Direttore deve:

- a) dirigere il personale dell'Azienda;
- b) adottare i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
- c) decidere le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- d) formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale;
- e) presiedere alle aste e alle licitazioni private;
- f) stipulare i contratti, autorizzati e deliberati dall'Amministratore Unico;
- g) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell'azienda e per l'esercizio farmaceutico secondo i limiti previsti dal sistema aziendale.

Il Direttore interviene di norma personalmente nelle udienze di discussione nelle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transare le controversie.

Art. 13 - Incompatibilità.

Le funzioni di Direttore sono incompatibili con altri impieghi privati e pubblici o con l'esercizio di qualsiasi altra attività, senza l'autorizzazione scritta risultante da atto dell'Amministratore Unico.

La qualità di dipendente dell'Azienda è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego o commercio, nonché con ogni altra occupazione che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione non sia stata ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri di ufficio e con decoro di esso.

E' inoltre vietata la vendita e l'ordinazione in proprio di medicinali, profumi o di qualsiasi altra merce.

Non possono essere assunti, e qualora si trovino in servizio il rapporto di lavoro può essere risolto dall'Amministratore Unico, coloro:

- 1°) che hanno lite pendente con l'Azienda (esclusa quella di carattere sindacale);
- 2°) i cui ascendenti o discendenti fino al 2° grado, il coniuge, il fratello ed affini di 1° grado, prestino la loro opera e siano interessati presso un'impresa nel raggio dell'attività dell'Azienda che, a giudizio insindacabile dell'Amministratore Unico, eserciti concorrenza all'Azienda stessa.

TITOLO IV

RAPPORTI CON L'ENTE LOCALE

Art. 14 - Indirizzi del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi cui l'Azienda deve attenersi nella attuazione dei suoi compiti, emana le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l'assunzione dei pubblici servizi è destinata a soddisfare. Approva gli atti fondamentali, i bilanci ed i piani programmatici ed esercita la vigilanza. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta ed efficace attuazione da parte dell'Azienda degli indirizzi e delle direttive generali formulate.

Art. 15 - Controllo.

L'Amministrazione Comunale esercita l'attività di controllo esterno come previsto dalla legge n.267/2000.

Art. 16 - Costi sociali.

L'Amministrazione Comunale provvede alla copertura dei costi sociali richiesti all'Azienda dagli indirizzi programmatici.

TITOLO V

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

Art. 17 - Gestione economica e finanziaria.

L'Azienda uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario, e dei ricavi ivi compresi i trasferimenti.

Art. 18 - Patrimonio e capitale di dotazione.

Il Capitale di dotazione dell'Azienda è costituito dai beni mobili ed immobili, ivi compresi quelli in natura e dai capitali inizialmente assegnati dal Comune (fondo di dotazione) o successivamente acquisiti nel corso dell'attività.

L'Azienda ha piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime di proprietà privata.

I beni mobili ed immobili in dotazione dell'Azienda sono classificati, descritti e valutati in un apposito inventario tenuto secondo quanto disposto dal Codice Civile o dalle leggi speciali.

Art. 19 - Fonti finanziarie.

Al finanziamento delle spese di investimento l'Azienda provvede:

- a) coi fondi all'uopo accantonati;
- b) con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
- c) con contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici;
- d) con prestiti, anche obbligazionari;
- e) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dal Comune.

L'Azienda può utilizzare aperture di credito per esigenze di elasticità di cassa e può, altresì, ricorrere ad anticipazioni a breve, anche, su crediti certi verso enti del settore pubblico.

Art. 20 - Piano programma.

Il Piano programma di cui all'art. 3 della legge 23 aprile 1981 n. 153, è deliberato dall'Amministratore Unico dell'Azienda secondo gli indirizzi determinati dal Comune.

Esso contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire, indicando, tra l'altro, in quantocompatibili con l'attività aziendale, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:

- le dimensioni territoriali ed i livelli

tecnologicieconomicamente ottimali di ogni

servizio;

- i livelli di erogazione dei servizi e gli indici di

produttività aziendale raffrontati nel tempo e nello spazio con i dati disponibili di altre aziende del settore;

- il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi;

- le modalità di finanziamento dei programmi di investimenti;
- le previsioni e proposte in ordine alla politica delle tariffe;
- la politica del personale, con particolare riferimento ai modi ed alle forme per ricercare la più ampia e continua partecipazione dei lavoratori alla migliore organizzazione del lavoro ed alla produzione e distribuzione dei servizi;
- le forme del concorso della collettività e delle associazioni imprenditoriali e cooperative alla migliore gestione dei pubblici servizi.
- Il piano-programma deve essere aggiornato annualmente in sede di aggiornamento del bilancio pluriennale.

Art. 21 - Bilancio Pluriennale.

Il bilancio pluriennale di previsione di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1981, n. 153, è redatto in coerenza con il piano-programma ed ha durata pari a quella del bilancio pluriennale della Regione. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di finanziamento.

Il bilancio pluriennale comprende, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio; è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano-programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione che formano oggetto di apposita distinta evidenziazione.

Art. 22 - Bilancio preventivo economico.

L'esercizio dell'Azienda coincide con l'anno solare.

Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Amministratore Unico dell'Azienda delibera il bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo, redatto in conformità dello schema tipo di bilancio approvato con Decreto del Ministero del Tesoro. Detto bilancio, che non potrà chiudersi in deficit, dovrà considerare tra i ricavi i corrispettivi a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per gli eventuali servizi richiesti dal Comune all'Azienda a condizioni di favore, ovvero dovuti a politiche tariffarie o ad altri provvedimenti disposti dal Comune per ragioni di carattere sociale.

Al predetto bilancio devono essere allegati:

- 1°) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- 2°) il riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
- 3°) la tabella numerica del personale distinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento, con le variazioni e la media di presenza prevista nell'anno;

4°) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa;

5°) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo.

Art. 23 - Conto Consuntivo/Bilancio di esercizio.

Entro il 31 marzo il Direttore presenta all'Amministratore Unico il conto consuntivo/bilancio d'esercizio conclusosi il 31 dicembre precedente, sentito il Revisore dei Conti relativamente alle quote degli ammortamenti e degli accantonamenti, nonché alla valutazione dei ratei e risconti.

Il conto consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoniale, redatti in conformità alla legge, e corredati dagli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.

Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo dovranno essere comparate con quelle del bilanciopreventivo e dei due precedenti conti consuntivi.

Nella relazione illustrativa del conto consuntivo il Direttore dovrà fra l'altro indicare:

- i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;
- i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per leindennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi;
- le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione;lo stato di attuazione del piano di programma

L'Amministratore Unico approva entro il 31 marzo il conto e lo trasmette entro cinque giorni successivi al Revisore unico dei conti per la relazione che deve essere presentata unitamente al bilancio dell'esercizio consuntivo affinché il Consiglio Comunale possa approvarlo entro il 30 aprile.

Art. 24 - Risultati d'esercizio.

Il conto dell'Azienda non può chiudersi in perdita ed è sottoposto a pubblicità ai sensi di legge.

L'utile d'esercizio deve essere destinato come segue:

1°) all'incremento del fondo di riserva;

2°) all'incremento del fondo rinnovo impianti e del fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti;

3°) a favore del Comune, secondo le modalità stabilite dal C.C.

Le percentuali di destinazione dell'utile verranno proposte dall'Amministratore Unico in sedi di approvazione di consuntivo.

Nel caso di perdita di esercizio l'Amministratore Unico deve analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

Art. 25 - Libri e scritture contabili.

L'azienda deve tenere i seguenti libri obbligatori:

- 1°) il libro giornale;
- 2°) il libro degli inventari;
- 3°) il libro delle deliberazioni dell'Amministratore Unico
- 4°) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore Unico dei Conti;

Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano previste dalla legge o richieste dalla natura odalle dimensioni dell'Azienda.

Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili valgono le norme di cui agli articoli 2214 eseguenti del codice civile in quanto applicabili.

Art. 26 - Scritture contabili.

Le scritture contabili devono consentire:

- a) la rilevazione dei costi e dei ricavi d'esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati secondo il modello di conto economico e di stato patrimoniale previsti dal bilancio-tipo;
- b) la determinazione ed il controllo dei costi e, ove possibile, dei ricavi per prodotto o per servizio, nonché per centri di responsabilità, secondo le più aggiornate tecniche per il controllo di gestione;
- c) la rilevazione dei rapporti di debito e credito tra l'Azienda ed il Comune relativi all'esercizio;
- d) la rilevazione dell'ammontare del fondo di ammortamento diviso per cespiti;
- e) la rilevazione del capitale di dotazione assegnato dal Comune all'Azienda.

Art. 27 - Inventario.

I beni mobili ed immobili in dotazione all'Azienda sono classificati, descritti e valutati in apposito inventario. I beni sono valutati al costo.

I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo. L'inventario deve essere sempre tenuto aggiornato. Ogni fine anno, ad opera del personale d'Azienda o da esperti incaricati dall'Amministratore Unico deve essere provveduto col massimo scrupolo, all'inventario delle giacenze dei medicinali, e dei parafarmaceutici e la loro valutazione sarà fatta al prezzo di costo.

Di ciò viene redatto apposito elenco che sarà sottoscritto dal Direttore di farmacia e/o Direttore d'Azienda.

Il corrispondente valore costituirà, agli effetti del conto economico un credito della gestione verso il nuovo esercizio.

TITOLO VI

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 28 - Organo di revisione.

La vigilanza sulla regolarità contabile e della gestione economico/finanziaria è affidata ad un Revisore Unico dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale secondo la procedura stabilita dall'art.1 comma 18 del D.L. n. 126/2013.

I Revisori dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Revisore resta in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla nomina del nuovo revisore dei conti. Il revisore può essere rinnovato una sola volta.

Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono, i Consiglieri Comunali, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'Azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili stipendiati o salariati da imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'Azienda od in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'Azienda e coloro che hanno liti pendenti con l'Azienda.

Al revisore è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dal Consiglio Comunale tenuto conto delle dimensioni dell'Azienda e delle tariffe professionali vigenti.

Art. 29 - Compiti.

Il Revisore Unico dei Conti deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare nella relazione al conto consuntivo/bilancio d'esercizio, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

Conseguentemente il revisore ha il compito di:

- a) vigilare sulla regolarità contabile
- b) vigilare sulla gestione economico/finanziaria
- c) attestare la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili e verificare la correttezza delle valutazioni di bilancio, ed in particolare, degli ammortamenti degli accantonamenti e dei ratei e risconti, ai criteri di valutazione di cui agli artt.2424 e seguenti del codice civile,in quanto applicabili, e redigere l'apposita relazione.

Il Revisore, deve, inoltre, riscontrare almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'Azienda in pegno, cauzione o custodia.

Il revisore può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.

Il Revisore può chiedere all'Amministratore unico notizie sull'andamento delle operazioni aziendali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione.

Art. 30 - Funzionamento.

Il revisore unico deve presentare al Consiglio Comunale, alla fine del proprio mandato, una relazione

sull'andamento della gestione aziendale contenente i rilievi e valutazioni sull'efficienza, efficacia ed economicità del servizio aziendale.

E' fatta salva ogni altra funzione attribuita al revisore unico dall'ordinamento con riferimento alle aziende costituite per la gestione dei servizi pubblici locali.

Si applica in quanto compatibile il D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010 e successive modificazioni.

Il revisore deve adempiere ai propri doveri con la diligenza del mandatario ed è tenuto al segreto su ciò di cui ha avuto conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati.

TITOLO VII

CONTRATTI E SPESE IN ECONOMIA

Art. 31- Contratti ed appalti.

L'Azienda per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede all'appalto dei lavori, alle forniture ed alla vendita di beni, agli acquisti ed alle permutate, alle locazioni ed ai servizi in genere, mediante contratti in conformità alle norme specificatamente applicabili all' Azienda speciale.

Art. 32 - Trattativa privata.

L'Amministratore Unico può deliberare il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi:

- a) quando, per qualsiasi motivo, la gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione esclusa l'ipotesi per irregolarità delle procedure;
- b) per l'acquisto, locazione o noleggio di beni nazionali o esteri la cui produzione è garantita d'apprivativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
- c) per l'acquisto e locazione di immobili;
- d) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni o di servizi
- dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni aspesse ed a rischio delle ditte inadempienti - non consenta l'indugio della pubblica gara;
- e) per l'affidamento di particolari studi, convegni ricerche e sperimentazioni, richiedenti alta competenza tecnica o scientifica.
- f) in ogni caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze che non consentono l'applicazione dell'art. 48 successivo.

Per l'ipotesi di cui al precedente punto f), nell'atto autorizzativo, deve essere opportunamente indicato anche il numero delle ditte da interpellare, in relazione alla qualità del contratto ed al suo valore, con un minimo di tre ditte.

Art. 33 - Lavori e spese in economia.

L'Amministratore Unico delibera le norme circa i lavori, le forniture ed i servizi e le opere che possono essere eseguite in economia.

In ogni caso sono eseguite in economia, indipendentemente del valore, le seguenti spese:

- Per acquisto di medicinali, articoli di medicazione, presidi medico-chirurgici, sostanze ed oggetti per i quali l'azienda è autorizzata al minuto commercio ai fini del normale

- rifornimento della farmacia.
- Postali, telegrafiche, telefoniche, per fornitura di stampati, cancelleria e pubblicazione di utilità dell'Azienda.
 - Imposte e tasse, concessioni, canoni, contributi associativi di categoria fra Aziende, ecc.
 - per l'ordinaria manutenzione delle apparecchiature della farmacia.
 - in genere per l'ordinaria amministrazione e quelle indispensabili al normale funzionamento dell'Azienda.

All'effettuazione delle spese in economia provvede il Direttore di farmacia e/o d'Azienda sotto la propria responsabilità senza l'osservanza di particolari procedure contrattuali.

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 - Entrata in vigore.

Il presente Statuto produce i suoi effetti dalla data in cui diviene operativa la delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 35 - Norma di rinvio.

Per tutto quanto non disposto nel presente Statuto, si intendono applicabili le disposizioni di legge ed regolamento previste per le aziende speciali degli Enti Locali.



COMUNE DI SEDRIANO

Provincia di Milano

CODICE FISCALE: 86003630158

PARTITA IVA: 06161210155

AREA I - AFFARI GENERALI ED ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO AFFARI GENERALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 77 DEL 28/07/2022

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto della proposta di provvedimento deliberativo da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale nella convocata seduta del **28 luglio 2022** riguardante:

MODIFICA STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI DI SEDRIANO

Si esprime parere tecnico favorevole per quanto di competenza, in ordine ai contenuti del provvedimento istruito.

Note:

Lì, 22/07/2022

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Meda Paolo Eligio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Proposta approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del **28 luglio 2022** alla quale è stato attribuito il N. **77**.



COMUNE DI SEDRIANO

Provincia di Milano

CODICE FISCALE: 86003630158

PARTITA IVA: 06161210155

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 77 DEL 28/07/2022

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. di cui al Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla deliberazione avente per oggetto:

MODIFICA STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI DI SEDRIANO

da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale del 28/07/2022.

Note:


Lì, 22/07/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Meda Paolo Eligio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Proposta approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del **28 luglio 2022** alla quale è stato attribuito il N. **77**.

	COMUNE DI SEDRIANO <u>Provincia di Milano</u>	Sigla C.C.	Numero 77 Reg. Del	Data 28/07/2022
---	--	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

OGGETTO:

MODIFICA STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI DI SEDRIANO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SARACCHI LAURA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DELLA MONICA TIZIANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).